

| | | |
|---|------|-------------------|
| di cui euro 119.713,95 per oneri sicurezza | | |
| B) lavori in economia: | | |
| B1) lavori in economia | euro | 63.638,68 |
| sommano | euro | 700.025,49 |
| D) aggiornamento 2021 lavori: | | |
| D1) aggiornamento 2021 lavori | euro | 91.000,00 |
| sommano | | euro 791.025,49 |
| C) somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| C1) i.v.a. 10% su A1)+B1) | euro | 70.002,55 |
| C4) i.v.a. 10% su D1) | euro | 9.100,00 |
| C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) | euro | 63.638,68 |
| C3) imprevisti (i.v.a. compresa) | euro | 66.233,28 |
| sommano | | euro 208.974,51 |
| totale | | euro 1.000.000,00 |

rilevato che nella deliberazione citata si rinviava a successivi provvedimenti l'accertamento dell'entrata, il finanziamento della spesa e la definizione delle modalità di affidamento dei lavori e si dava inoltre atto:

- dell'avvenuta verifica e validazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016; come da "verbale di verifica preventiva della progettazione e validazione" di data 03.08.2021, allegato alla nota del Servizio Edilizia pubblica di data 25.08.2021 prot. n. 222458;
- che nel caso di ottenimento del contributo sul "Fondo cultura", si sarebbero poste in essere le attività riportate nel citato verbale per l'affidamento dei lavori;

atteso che la domanda di finanziamento, presentata il 31.08.2021 ha avuto esito positivo, in quanto l'opera è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del "fondo cultura" per l'importo di 800.000,00 euro con Decreto del Ministero della Cultura n. 142 pubblicato in data 07.03.2022 e si rende necessario ora procedere tra l'altro all'accertamento della relativa somma;

dato atto che l'opera è ora attribuita alla competenza dello scrivente Servizio, che a seguito dell'ottenimento del contributo sul "Fondo cultura", al fine eseguire le attività riportate nel verbale di verifica e validazione, con propria determinazione 06.05.2022 n. 52/34 tra l'altro ha costituito un gruppo misto di direzione lavori, composto da tecnici comunali e da soggetti esterni per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva con aggiornamento degli elaborati progettuali relativi alla sicurezza, verso il corrispettivo di euro 29.030,98 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per la direzione dei lavori e tenuta della contabilità, verso il corrispettivo di euro 48.110,45 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per l'assistenza alla direzione lavori con funzioni di direzione operativa per i lavori di restauro con aggiornamento degli elaborati di progetto, verso il corrispettivo di euro 16.211,03 (iva 22% compresa), per un importo totale di euro 93.352,46 (oneri previdenziali ed i.v.a. compresi ed ha prenotato la somma di euro 906.647,54 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto che a tal fine con variante progettuale n. 2, di data 06.05.2022, redatta dallo scrivente servizio, approvata dalla sottoscritta Dirigente in data 09.05.2022, nei limiti dell'importo complessivo del quadro economico autorizzato, è stata aumentata la voce C2) relativa alle spese tecniche ad euro 100.000,00 (oneri compresi), diminuendo conseguentemente la voce C3) relativa agli imprevisti ad euro 29.871,96 (i.v.a. compresa);

atteso che in esito all'esecuzione delle attività sopra richiamate è stata elaborata la variante progettuale n. 3 di data 24.05.2022, approvata dalla sottoscritta Dirigente in data 25.05.2022, che ha aggiornato il progetto, con la conseguente modifica del quadro economico dell'opera nei limiti complessivi del medesimo. Detta variante ha riguardato l'aggiornamento del

piano di sicurezza e coordinamento e del capitolato speciale d'appalto, la predisposizione di una relazione metodologica e di schede di restauro, al fine di aggiornare la parte tecnico scientifica delle previsioni progettuali ai nuovi materiali e alle nuove tecnologie del restauro, in considerazione del tempo trascorso dalla redazione del progetto iniziale. Le analisi, i rilievi e le valutazioni effettuate durante la progettazione originaria sono state in generale confermate e considerate adeguate alla progettazione esecutiva da porre a base di gara. Il quadro economico è risultato quindi come di seguito modificato:

A) lavori principali:

A1) lavori in appalto euro 551.435,29

A2) oneri per la sicurezza euro 189.344,81

A) totale lavori in appalto inclusi oneri per la sicurezza

euro 740.780,10

A3) lavori in economia da affidare alla stessa ditta aggiudicatrice

euro 30.000,00

sommano

euro 770.780,10

C) somme a disposizione dell'amministrazione:

C0) analisi di laboratorio – prove specialistiche

euro 15.000,00

C1) i.v.a. 10% su A1)+A2)+A3)

euro 77.078,01

C1.2) i.v.a. 22% su C0)

euro 3.300,00

C2) spese tecniche (oneri compresi)

euro 100.000,00

C3) imprevisti (i.v.a. compresa)

euro 33.841,89

sommano

euro 229.219,90

totale

euro 1.000.000,00

dato atto che l'intervento è soggetto all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il progetto è relativo ad un restauro e risanamento conservativo (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma) e ai sensi dell'art. 3 lettera c) del D.P.R. 380/2001 "interventi di restauro e di risanamento conservativo";

atteso che il bene su cui viene realizzato l'intervento risulta tutelato come bene culturale, come dettagliatamente specificato nei precedenti provvedimenti richiamati e che riguardando l'opera un intervento di restauro conservativo del medesimo per i lavori in oggetto non è prevista l'applicazione del D.M. 11.10.2017 recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" in quanto;

dato atto inoltre che l'avviso del Ministero della cultura sopra citato prevede i termini per l'intervento ammesso a finanziamento, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di ammissione e quindi dal 7 marzo 2022, tra cui:

- novanta giorni per indire la procedura di affidamento dei lavori (art. 7);
- duecentosettanta giorni per l'aggiudicazione dell'Attività (art. 7)
- tre anni per l'ultimazione della realizzazione degli interventi (art. 1);

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, che per i lavori in oggetto non è applicabile la

disciplina dei lavori sequenziali, in quanto essi non presentano una pluralità di autonome lavorazioni omogenee caratterizzate da una sequenzialità operativa. Inoltre trattandosi di lavori di restauro, le lavorazioni richiedono un'adeguata conoscenza scientifica e delle tecnologie del restauro e pertanto si ritiene opportuno la presenza di un unico affidatario:

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce C0) analisi di laboratorio – prove specialistiche, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57 comma 4 del Regolamento dei contratti, in quanto consistono in indagini chimico fisiche che si ritiene di rinviare alla fase di esecuzione dei lavori in relazione alle effettive risultanze dell'andamento degli stessi, in modo svincolato dall'appalto principale e da affidare previa approvazione di specifica perizia di spesa nel corso dei lavori;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

rilevato, in relazione all'affidamento dei lavori di cui alle voci A.1) e A.2) del quadro economico che la norma dettata per il periodo emergenziale dall'art. 3 commi 1 e 2 della l.p. 2/2020 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2022

dato atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 3, introdotti con la versione originaria della l.p. 2/2020 e dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono stati parzialmente modificati dall'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Tali modifiche non consentono tuttavia il superamento nel merito delle censure di illegittimità accolte dalla Corte con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Pertanto gli stessi nella versione attualmente vigente devono egualmente considerarsi costituzionalmente illegittimi e quindi inapplicabili;

visto che in modo del tutto uniforme a quanto previsto dal legislatore provinciale, anche il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, che è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ricordato il tenore dell'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 che dispone: " Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come

di seguito:

- i lavori principali di cui alle voci A1) e A2) del quadro economico per l'importo di euro 740.780,10 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico. La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme anche di tipo emergenziale che regolano la materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce A3), per l'importo di euro 30.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A1) e A2)

che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto. Inoltre visto il grado di approfondimento del progetto, i rilievi critici approfonditi, le indagini aggiornate, l'accurata definizione della metodologia, affinata in seguito ai risultati emersi dalla campagna diagnostica e i test eseguiti durante la progettazione, non si ritiene che ci sia spazio di miglioramento sotto il profilo qualitativo. Per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della categoria prevalente. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta quale requisito di partecipazione, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, in quanto la natura dell'opera richiede l'esecuzione diretta per la parte prevalente da parte di un soggetto qualificato che abbia la completa regia e gestione degli interventi da svolgere, ammettendo il subappalto in una quota tale da non condizionare la coerenza di esecuzione che deve essere garantita dalla ditta appaltatrice;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.;
 - il Decreto sindacale 11.04.2022 prot. n. 99746 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - la propria nota istruttoria di data 26.05.2022 prot. n. 148107;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di affidare secondo le modalità di cui in premessa i lavori relativi al restauro delle mura civiche di piazza Fiera – opera 6050, di cui al progetto esecutivo approvato in linea tecnica con delibera della giunta comunale 21.04.2008 n. 134, successivamente aggiornato con variante n. 1 approvata con delibera della giunta comunale 30.08.2021 n. 201, e da ultimo con variante n. 3 approvata dalla sottoscritta dirigente in data 24.05.2022;
2. di dare atto che la somma di euro 906.647,54 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi ai soggetti esterni, avvenuto con propria determinazione 06.05.2022 n. 52/34 di euro 93.352,46 (oneri previdenziali ed i.v.a. compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di accertare la somma di euro 800.000,00 quale contributo dal Ministero della Cultura a finanziamento dell'opera ammesso con Decreto come citato in premessa, da imputare al capitolo 40320 (Contributo da Ministero Cultura – Interventi per valorizzazione patrimonio culturale) esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024, somma esigibile nell'esercizio 2022 che sarà oggetto di reimputazione in relazione alla spesa in sede di riaccertamento ordinario relativo all'esercizio 2022;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto nella percentuale del 51% della categoria prevalente;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D65F21000840005.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Anna Bruschetti

Trento, addì 26/05/22

pagina 8/8

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 35

di data 26/05/22

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - D.LGS. 50/2016 E S.M.: RESTAURO DELLE MURA CIVICHE DI PIAZZA FIERA - FONDO CULTURA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.000.000,00 - OPERA 6050. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ACCERTAMENTO ENTRATA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

| E / S | T i p o | Anno | Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata | Piano Finanziario E/U | Gest | Res | Opera | Importo | Tipo finanziam. | Impegno/ Accert. |
|-------|---------|------|--|--------------------------|------|-----|-------|----------------|--------------------|-------------------------|
| E | | 2022 | 40200.01.40320 | E.4.02.01.01.001 | 2802 | | | 800.000,0 0 | " | 264126 (9505219) |

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 30 maggio 2022